

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
SERVIZIO SECONDO

ISTRUZIONE
SULLA
POLIGONAZIONE



RISTAMPA A CURA DEL
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

ROMA — ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — 1969

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
SERVIZIO SECONDO

ISTRUZIONE
SULLA
POLIGONAZIONE



MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO CENTRALE

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO CENTRALE

INDICE

Premesse	<i>Pag.</i> 7
Norme generali	» 8
Operazioni di campagna	» 16
Operazioni di tavolo	» 23
Tabella di valori calcolati per limiti di tolleranza nella chiusura delle poligonali	» 30
Modelli esemplificati	» 31

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO
E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

PROT. N. 2/3968 - SERV. II°

IL MINISTRO DELLE FINANZE

VISTO il Testo Unico delle Leggi sul Nuovo Catasto dei Terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539 per l'esecuzione delle leggi sul riordinamento della imposta fondiaria;

RITENUTA la necessità di sostituire con un nuovo testo la vigente ISTRUZIONE SULLA POLIGONAZIONE (Istruzione II) compilata dalla cessata Giunta superiore del Catasto e successivamente modificata;

VISTA la nuova *Istruzione sulla Poligonazione*, predisposta dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali;

DECRETA:

È approvata l'*Istruzione sulla Poligonazione*, predisposta dalla Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali ed è abrogata la vigente Istruzione sulla Poligonazione (Istruzione II) compilata dalla cessata Giunta superiore del Catasto e successivamente modificata.

Roma 30 maggio 1951.

IL MINISTRO
VANONI

ISTRUZIONE SULLA POLIGONAZIONE

CAPO I

PREMESSE

§ 1.

La poligonazione ha lo scopo di stabilire sul terreno un sistema di punti, collegati tra loro, ai quali debbono essere appoggiate le operazioni di rilevamento.

Scopo della poligonazione.
Rete poligonometrica.

L'insieme dei punti e dei relativi elementi di collegamento (angoli e distanze) costituisce la rete poligonometrica.

§ 2.

La rete poligonometrica deve essere collegata ai punti della triangolazione catastale, precedentemente stabilita. (1)

Collegamento della rete poligonometrica ai punti trigonometrici.

Nessun punto trigonometrico può essere escluso dal collegamento.

I trigonometrici irreperibili, o non identificabili con sicurezza, debbono essere, di norma, ripristinati.

Solo eccezionalmente, in zone poco accidentate o poco frazionate, il ripristino può essere omesso, purchè le poligonali, necessarie per collegare i punti rimasti, non superino la lunghezza di m. 2.500. (2)

§ 3.

Qualora nel corso delle operazioni di poligonazione se ne presenti la necessità, possono stabilirsi punti trigonometrici sussidiari, purchè vengano appoggiati a punti vicini, possibilmente della rete o sottorete trigonometrica (3), e ne sia possibile la determinazione secondo le norme dell'Istruzione per le operazioni trigonometriche.

Trigonometrici sussidiari.

(1) Vedasi « Istruzione per le operazioni trigonometriche ».

(2) La constatata dispersione e l'avvenuto ripristino debbono essere resi noti sollecitamente, dall'operatore, all'ufficio dal quale egli dipende, affinchè questo possa impartire disposizioni e provvedere al controllo del caso.

(3) L'appartenenza dei punti trigonometrici alla rete o sottorete, risulta dagli atti della triangolazione.